

Norme & Tributi

Cassazione: l'evento straordinario rende i contratti rinegoziabili

DIRITTO CIVILE

Per la Suprema corte va preservato il dovere di correttezza contrattuale

Accordi rivedibili solo se al loro interno ci sono i parametri per le modifiche

Angelo Busani

L'epidemia in atto spinge a intuire l'esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale consistente in un «obbligo di rinegoziazione» dei contratti «ogni qualvolta una sopravvenienza rovesci il terreno fattuale e l'assetto giuridico-economico su cui è eretta la pattuizione negoziale»; la parte danneggiata «deve poter avere la possibilità di rinegoziare il contenuto delle prestazioni».

Sono le testuali parole che si leggono in un documento della Cassazione (relazione n. 56 dell'8 luglio 2020) nel quale l'ufficio massimario della Corte non rife- risce di una giurisprudenza formata sui sopraspinosissimi temi dei contratti (si pensi solo alle locazioni di uffici e negozi) andati in default a causa di Covid-19, ma contiene una dissertazione di natura tipicamente dottrinale che, tuttavia, essendo riportata in uno scritto proveniente dal giudice della legittimità, assume un peso diverso (impreveduto da ogni ragionamento sul tema se alla Cassazione spetti di orientare la giurispru-

denza del futuro rispetto a questioni non ancora giunte al giudizio di legittimità).

La Cassazione, dunque, imposta il suo ragionamento sul dovere di correttezza contrattuale, che nel Codice civile è espresso negli articoli 1175 (debitore e creditore devono comportarsi con correttezza), 1337 (le trattative devono svolgersi in buona fede), 1366 e 1375 (il contratto deve interpretarsi ed eseguirsi secondo buona fede); e sul rilievo che, ogni qualvolta un dato aspetto del rapporto non sia stato oggetto di contrattazione, il giudice può integrare il contratto secondo «gli usi» e (soprattutto) secondo «l'equità» (articolo 1374).

Da queste premesse si dovrebbe derivare la conclusione che la rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio concordato nel contratto, diventa un «passaggio obbligato» per conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commetterebbe una grave violazione del regolamento contrattuale.

È peraltro evidente – secondo la Cassazione – che l'obbligo di rinegoziare impone di intavolare nuove trattative, ma non anche di concludere un contratto alle condizioni volute dalla parte che pretende la rinegoziazione. Di conseguenza, se si è in presenza dei presupposti che legittimano la richiesta di revisione del contratto, la parte destinataria di questa richiesta:

- è adempiente se raccoglie l'invito e propone (e accetta) soluzioni riequilibrative eque e accettabili alla luce dell'economia del contratto;

NT+FISCO IMPOSTE E AGEVOLAZIONI



INVESTIMENTI Nuova Sabatini con più chance

Nel percorso di conversione parlamentare il decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) ha registrato un'ulteriore novità in termini di incentivi alle imprese, modificandosi il testo dell'articolo 39 che, sino alle variazioni in discussione, si occupava del solo incentivo Sabatini (articolo 2 della legge 98/2013), con la modifica introdotta in sede di conversione all'articolo 39, si dispone che, proprio limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, è ammessa la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Il tutto, spiega il nuovo articolo 39, nel pieno rispetto della ratio di fondo della legge 181/1989, ossia accelerare la ripresa economica ed occupazionale.

—Alessandro Sacrestano
Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

FISCO E AGRICOLTURA Prodotti di terzi come redditi diversi

L'acquisto di prodotti agricoli presso terzi e rivenduti allo stato originario da parte di un'impresa agricola genera reddito diverso come ha confermato la risposta all'interpello 228/2020 dell'agenzia delle Entrate. La nota fa riferimento alla vendita occasionale pertanto se tale attività viene svolta abitualmente assume la natura di attività commerciale tassata a bilancio. Peraltro si tratta di una fattispecie che si presenta con una certa frequenza anche perché stimolata dallo stesso legislatore come dimostrano i numerosi mercati contadini che si tengono sul territorio.

—Gian Paolo Tosoni
Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

• è inadempiente se si oppone a nuove trattative, se si limita a intavolare trattative «maliziose», senza cioè alcuna seria intenzione di addivenire alla modifica del contratto reso squilibrato.

Quando, dunque, si verificano i presupposti che legittimano il giudice a integrare il contratto in caso di inadempimento della parte contrattuale richiesta di rinegoziazione? Su questo essenziale punto la Cassazione afferma che non di ogni contratto può essere richiesta la rinegoziazione, ma, beninteso, solo «ogni volta che dal regolamento negoziale» emergano «i termini in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto, fornendo al giudice i criteri atti a ristabilire l'equilibrio negoziale». Vi è, quindi, la necessità di «individuare un parametro cui adeguare il contratto».

Un ultimo, ma fondamentale, punto di riflessione concerne poi il rimpiego per il caso in cui il soggetto obbligato a rinegoziare si renda inadempiente all'esecuzione del contratto rinegoziato. Sotto questo profilo, nel documento della Cassazione si indica che, al rimpiego del risarcimento del danno, può plausibilmente affiancarsi quello dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, normato nell'articolo 2932 del Codice civile: in sostanza, al giudice potrebbe essere richiesto di esercitare il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell'accordo di rinegoziazione non concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LEGISLAZIONE DI EMERGENZA

Il giudice valuta l'inadempimento da Covid

Responsabilità del debitore esclusa per omissioni legate alle misure di contenimento

La legislazione emergenziale fin da subito si è occupata delle perturbazioni che avrebbero potuto infettare i contratti a causa dell'epidemia da Covid-19: l'articolo 91, comma 6-bis, Dl 18/2020, ha, infatti, stabilito che il «rispetto delle misure di contenimento» deve essere «sempre valutata ai fini dell'esclusione... della responsabilità del debitore».

In altre parole, il giudice che sia chiamato a decidere in ordine alle conseguenze generate dall'inadem-

pimento dovrà necessariamente «valutare» la situazione concreta mettendo l'inadempimento su un piatto della bilancia e la necessità di rispettare le «misure di contenimento» anti Covid-19 (ad esempio: le limitazioni agli spostamenti) sull'altro piatto.

Si tratta di una norma che è stata scritta per fronteggiare l'impacciabile disposto dell'articolo 1218 del Codice civile: deve risarcire il danno il debitore il quale non sia in grado di provare l'inadempimento «è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile». Vale a dire che il debitore può sottrarsi al risarcimento solo provando (prova massimamente difficile) la sopravvenienza di una situazione di

impossibilità non a lui imputabile. Tra l'altro, se l'obbligazione scaturente dal contratto consiste in un pagamento di denaro, è noto che la prestazione di denaro non può essere oggetto – per definizione – di una impossibilità sopravvenuta.

In questo quadro, si è inserito, dunque, il comma 6-bis: si tratta di una norma che non tacita l'articolo 1218 del Codice civile, ma impone (in tal senso, l'avverbio «sempre») al giudice che sia chiamato a decidere su un inadempimento di «valutare l'esclusione» della responsabilità del debitore nel (solo) caso in cui l'inadempimento sia stato provocato dal «rispetto delle misure di contenimento»: in sostanza, ad esempio, chi si sia reso

inadempiente per esser stato messo in quarantena a seguito di contatti con una persona sintomatica potrà chiedere di vedere parificare la sua situazione a quella dell'impossibilità sopravvenuta incolpevole.

Di conseguenza, nella relazione n. 56 dell'8 luglio 2020 (si veda l'articolo qui sopra), la Cassazione riconosce che non è esclusa, ad esempio, l'evenienza di un debitore il quale, seppur frenato dalle prescrizioni di contrasto dell'epidemia, sia comunque responsabile dell'inadempimento, poiché, «qualora si fosse adoperato secondo ordinaria diligenza, avrebbe potuto esattamente adempiere nel rispetto contestuale delle prescrizioni, oviandovi mediante contromisure non

eccessivamente onerose».

Altro caso possibile è quello del debitore che rimanga inerte e inadempiente, non in osservanza di una misura di contenimento, bensì in forza del timore che l'esecuzione della prestazione metta a repentaglio l'incolumità sua o dei suoi collaboratori: non spettando al singolo debitore (ma semmai alla pubblica autorità) soppesare i rischi epidemiologici, «l'inadempimento non sarebbe in tal caso giustificato dalla causa straordinaria di giustificazione trattenuta dalla legislazione emergenziale e costituirebbe, a tutti gli effetti, un inadempimento imputabile».

—A.Bu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esauriti i bonus per l'acquisto di auto tradizionali

DECRETO AGOSTO

Unrae: «Come previsto» Il Mise per ora non tocca le risorse per le elettriche

ROMA

Sono già esauriti 100 milioni stanziati dal decreto agosto per finanziare gli incentivi rivolti alle auto con motore tradizionale nella fascia di emissione 91-110 grammi/km di Co2, quella più virtuosa per quanto riguarda benzina e gasolio. Ma, anche di fronte alle forti critiche sollevate dalle case costruttrici, almeno al momento, da quanto filtra, il ministero dello Sviluppo economico non starebbe pensando a un cor-

rettivo per spostare altre risorse che risultano invece ancora disponibili sui modelli elettrificati.

L'Unrae, l'associazione delle case costruttrici estere, già all'inizio della nuova campagna prevista dal decreto agosto aveva richiesto un sistema di travaso dei fondi da una classe all'altra una volta che si fosse arrivati all'esaurimento di una delle dotazioni previste, oppure di immaginare un fondo complessivo per tutti i veicoli agevolati. «Si è verificato come previsto – rileva l'associazione presieduta da Michele Crisci – che a fronte di un rapido esaurimento del plafond destinato alle vetture della fascia 91-110 restino ad oggi quasi 300 milioni disponibili, di cui probabilmente tanti in esubero, rientranti nelle altre fasce emissive incentivata».

Secondo il governo, però, consentire il travaso suggerito a favore di benzina e diesel congelerebbe ulteriormente il mercato delle vetture elettriche ed ibride plug-in che invece, lasciando disponibili le risorse, potrebbe iniziare comunque a smuoversi anche se molto lentamente. C'è di sicuro anche una cautela politica da parte del ministero guidato dal grillino Stefano Patuanelli, vista l'indicazione chiaramente pro elettriche e ibride del Movimento Cinque Stelle. Era stato soprattutto il Pd a spendersi per l'allargamento a benzina e diesel almeno nella fascia meno inquinante già con il «decreto rilancio» che aveva stanziato una prima piccola dote di 50 milioni, anche quella rapidamente esaurita. E ora non è detto che il dibattito non si ria-

L'ANTICIPAZIONE



IL SOLE 24 ORE 30 AGOSTO 2020 PAG. 3

Il Sole 24 Ore, nell'edizione di domenica 30 agosto, aveva segnalato il rischio di un velocissimo esaurimento dei fondi a disposizione per rinnovare il parco macchine. Ieri è emerso che sono finiti i 100 milioni stanziati dal decreto agosto per finanziare gli incentivi rivolti alle auto con motore tradizionale nella fascia più virtuosa sotto il profilo ambientale.

pra in Parlamento.

La campagna lanciata con il decreto agosto, rileva ancora Unrae, ha registrato diverse criticità, anche di tipo procedurale. «La piattaforma che gestisce l'ecobonus – osservano i costruttori – prevede un limite di 50 pratiche al giorno per ogni concessionario registrato con la conseguenza che, nella categoria 91-110, un consumatore che pure ha concluso il suo acquisto rischia di non vedersi concedere gli sconti perché la sua pratica è stata completata quando ormai i fondi erano esauriti. Questa situazione lascia nel caos le reti di concessionari a livello nazionale che devono gestire da soli i reclami e le preoccupazioni degli automobilisti».

—C.Fo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rendite

Azioni estere, intermediazione sottratta dalla plusvalenza

Tassazione percentuale al netto delle commissioni e basata sui cambi del giorno. Il momento impositivo coincide solo con la cessione delle partecipazioni.
Alessandro Germani — a pag. 20

Entrate

Sanificazione, fissata la quota per determinare il bonus

Tax credit pari al 15,6423% dell'importo comunicato entro il 7 settembre. Ammesso l'utilizzo in compensazione con F24, ma manca il codice tributo.
Gianluca Dan — a pag. 21

AL VIA L'AGGIORNAMENTO

L'ELABORAZIONE DEGLI ISA

Nelle pagelle fiscali 2021 corretti mirati sulle perdite da lockdown

Anche le pagelle fiscali 2021 (quelle per l'anno d'imposta 2020) terranno conto dell'effetto lockdown. La strada maestra sarà decisa nelle prossime settimane ma intanto il dado è tratto. Gli Isa, che dovranno essere compilati il prossimo anno, conterranno dei correttivi mirati per misurare il calo subito dagli operatori economici a causa della chiusura obbligata imposta nella scorsa primavera per contenere il coronavirus e anche per le difficoltà successive.

Il discorso è stato accennato durante la riunione in videoconferenza della Commissione degli esperti nella mattinata di ieri, con cui è stato condiviso il calendario dei lavori che porterà alla revisione di 87 Isa con 39 incontri già programmati e che si svolgeranno sempre in modalità telematica dal 14 settembre al 25 novembre. In parallelo, appunto, bisognerà arrivare a delineare i correttivi per mitigare l'effetto del risultato richiesto dagli Isa 2021 in termini di ricavi o compensi sfruttando la possibilità consentita dal decreto Rilancio (Dl 34/2020).

La Sose, l'agenzia delle Entrate e gli altri attori coinvolti potranno mettere in campo la competenza già maturata negli anni (anche con riferimento all'epoca «pre-Isa» degli studi di settore) per l'elaborazione dei correttivi anti-crisi, ma con una profonda differenza rispetto al passato: mentre in precedenza si trattava di una crisi congiunturale da misurare e ponderare, questa volta la specificità del Covid è che c'è stato uno stop delle attività che ha fatto abbattere fatturato e poi i ricavi con ripercussioni sul medio-lungo periodo.

Anche attraverso la consultazione e l'utilizzo delle banche dati disponibili, si tratterà di calibrare i correttivi in funzione delle attività. Non tutti i settori hanno subito con la stessa intensità lo stop imposto dal coronavirus, quindi ci sarà da distinguere tra chi è rimasto aperto, perché ad esempio produceva o commercializzava beni ritenuti di prima necessità, e chi, invece, ha dovuto chiudere. Così come, anche dopo la fine del lockdown, non tutti sono riusciti a riaprire immediatamente e anzi hanno faticato anche per garantire il rispetto della sicurezza o del distanziamento. E questo ha imposto costi di adeguamento che non potranno, quindi, essere considerati alla luce della normale dinamica delle spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti.

Ma mentre inizia un capitolo tutto nuovo da scrivere nell'emergenza economica-finanziaria prodotta dal coronavirus, se ne chiude uno collegato ai contributi a fondo perduto erogati dall'agenzia delle Entrate. Il bilancio finale è arrivato con una risposta del ministero dell'Economia in commissione Finanze alla Camera al question time presentato da Gian Mario Fragomeli (Pd). Alla fine i beneficiari dei 6,12 miliardi dell'aiuto sono stati poco più di 2,1 milioni di attività produttive, che rientravano nei requisiti di calo di fatturato e corrispettivo richiesti per l'accesso al beneficio, per un importo medio che ha raggiunto i 2.872 euro. In termini di platea, oltre l'87% (che ha incassato il 57,5% dell'erogato) è rappresentato da partite Iva di minori dimensioni, ossia che nel 2019 aveva registrato ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro.

L'importo medio più elevato (13.727 euro), invece, si registra nella fascia di beneficiari con ricavi oltre 400 mila euro e fino a un milione. Secondo quanto riportato nella risposta – letta dal sottosegretario al Mef, Alessio Villaroja (M5S) – «l'erogazione dei contributi è avvenuta mediamente entro 14 giorni di calendario dalla presentazione dell'istanza, che rappresentano circa 10 giorni lavorativi». Dopo questa esperienza, l'Agenzia gestirà anche il fondo perduto riservato ai centri storici (su cui il decreto Agosto ha appostato mezzo miliardo di euro).

—Marco Mobili
—Giovanni Parente
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bilancio finale

I contributi a fondo perduto erogati per fascia di ricavi e compensi annui

FASCIA DI RICAVI E COMPENSI ANNUI (IN EURO)	SOGGETTI AI QUALI È STATO EROGATO IL CONTRIBUTO (IN MLN DI EURO)	IMPORTO TOTALE EROGATO (IN MLN DI EURO)	IMPORTO MEDIO CONTRIBUTO EROGATO (EURO)
Da zero a 400mila	1.860.000	3.520	1.892
Maggiore di 400mila fino a un milione	110.000	1.510	13.727
Maggiore di un milione fino a 5 mln	160.000	1.090	6.813
TOTALE	2.130.000	6.120	2.872

Fonte: risposta Mef al question time 5-04586 in commissione Finanze alla Camera